



CITTA' DI ANDRIA



1^a Commissione Consiliare Permanente
DELLE "ISTITUZIONI"

Reg. Verbale n. 21/2018 – 1^a CCP

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DELLE "ISTITUZIONI"

Seduta del 19 Ottobre 2018 ore 11,30

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **19** del mese di **Ottobre**, alle ore **11,30** si è riunita la 1^a Commissione Consiliare Permanente delle "Istituzioni" nella sala riunioni dei Gruppi di Minoranza di questo Comune previa invito ad ogni componente a mezzo P.E.C. prot. n. 0092526 del 16/10/2018.

Sono presenti ed assenti i Sigg. Componenti assegnati di cui al seguente elenco:

			presenti	assenti
VITANOSTRA	Per. I. Salvatore	Presidente	1	
CORATELLA	Avv. Michele	Vice Presidente		1
VURCHIO	Dr. Giovanni	Componente		2
BARCHETTA	Dr. Andrea	Componente	2	
MICCOLI	Rag. Sabino	Componente	3	
FRISARDI	Sig. Riccardo	Componente		3
SANSONNA	Sig. Francesco	Componente	4	

Presiede la seduta il Consigliere - Presidente della 1^a CCP – Cav. Salvatore VITANOSTRA.

Poiché il numero degli intervenuti è sufficiente a rendere valida la riunione, il Presidente VITANOSTRA dichiara aperta l'adunanza e passa alla lettura del seguente argomento:

- **Approvazione nuovo regolamento comunale di disciplina dell'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande usualmente definiti dehors. (prot. n. 0090701 del 09.10.2018).**

Sono presenti l'Assessore Avv. Pierpaolo MATERA e il Funzionario in P.O. del Servizio Sviluppo Economico Dott.ssa Concetta GUICCIARDINI.

Il Presidente VITANOSTRA introduce la discussione sull'argomento iscritto all'O.d.G. e passa la parola all'Assessore Matera per la relazione.

L'Assessore MATERA spiega che la vicenda dei dehors è una criticità legata soprattutto ai rapporti, abbastanza farraginosi, tra il Comune di Andria e la Soprintendenza.

Una premessa è opportuna al fine di contestualizzare le scelte e gli indirizzi dati nel presente regolamento, nonché per comprendere l'impostazione giuridica data, assolutamente innovativa rispetto al regolamento del 2011.

Si dà atto che alle ore 12,00 entra il componente FRISARDI.

Con il regolamento approvato dal Consiglio Comunale nel 2011, prosegue l'Assessore MATERA, l'esercente presentava istanza al Comune che, verificata la rispondenza delle strutture ai dettami dello stesso regolamento, rilasciava autorizzazione a prescindere dal parere della Sovrintendenza, in particolare per quelle ricadenti nel Centro Storico.

Fino al 2015, inizi del 2016, la Sovrintendenza non ha preso alcuna posizione in ordine alle strutture realizzate, ancorché la norma del codice dei beni culturali, la 42 del 2004, preveda in linea generale che, per tutte le strutture che si insediano in contesti nei quali ci sia un valore storico, ambientale, culturale, quale appunto il Centro Storico, serva preventivamente acquisire l'autorizzazione della Sovrintendenza.

La Sovrintendenza è stata silente fino al 2015, dopo di che ha comunicato all'Amministrazione che tutte quelle strutture autorizzate dovevano essere rimosse perché per le stesse doveva essere acquisito preventivamente il parere dalla stessa rilasciato.



CITTA' DI ANDRIA



1^a Commissione Consiliare Permanente
DELLE "ISTITUZIONI"

Nella redazione del regolamento oggi all'attenzione della Commissione, l'Assessore MATERA spiega che si è partiti da una sentenza che riguardava un caso accaduto a Fontana di Trevi, in zona che il Ministero aveva reso a vincolo turistico, stabilendo che tutte le strutture a servizio degli esercizi andavano rimosse.

L'esercente ha proposto ricorso al TAR del Lazio impugnando la determina di revoca dell'autorizzazione al dehors sul presupposto che, nel frattempo, l'articolo 52 stabiliva che non vi era necessità di acquisire alcun parere preventivo della Soprintendenza, ritenendo il TAR che, se da una parte c'è la tutela del diritto costituzionale relativamente ai beni di valore storico, culturale, è anche vero che tale tutela è paritetica rispetto alla libertà di iniziativa economica, diritto anch'esso garantito dalla Costituzione.

Pertanto, secondo il TAR, il parere della Soprintendenza non è sufficiente ma occorre un'intesa tra il Comune, la Regione che è deputata a tutelare ciò che attiene al commercio e il MIBAC attraverso le sue articolazioni, quindi la Soprintendenza, per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali.

I principi salienti di tale sentenza del TAR, su cui si è pronunciata anche la Corte Costituzionale, sono stati mutuati in una modifica legislativa del 2016, secondo la quale tutte le Pubbliche Amministrazioni, in questa materia, si devono muovere nell'ambito di intese raggiunte tra MIBAC, Regione e Comune.

L'Assessore MATERA spiega che, sul presente regolamento, proprio per l'impostazione giuridica data, è stato acquisito il parere del Settore Avvocatura che concorda nel ritenere legittimo tale percorso.

Alla fine del regolamento è stata inserita una norma transitoria con cui si dice che le norme del presente regolamento, in particolare per le strutture ricadenti nel Centro Storico, sono valide ed efficaci dal 1° gennaio nelle more del raggiungimento dell'intesa che il Comune di Andria promuoverà nel caso la Regione non lo facesse per tempo, perché ai sensi dell'art. 15 della 241 nulla vieta che il procedimento possa essere promosso direttamente dal Comune di Andria.

Per quanto riguarda il merito, prosegue l'Assessore MATERA, l'intesa servirà nel caso in cui si vada oltre i criteri minimi previsti che, comunque, prescindono dal parere della Soprintendenza.

Nel Centro Storico i dehors sono consentiti esclusivamente con tavolini, sedie e ombrelloni e, per questioni igienico-sanitarie sono consentiti, per chi volesse, i paraventi e le pedane nel caso serva uniformare il piano calpestio.

Altri tipi di strutture nel Centro Storico non sono consentiti.

Qualora nell'intesa sarà raggiunto un accordo per cui la Soprintendenza sarà disposta ad andare oltre il minimo sindacale, consentendo per esempio strutture leggere in ferro battuto o comunque interventi compatibili con il contesto architettonico del nostro Centro Storico, si interverrà sul regolamento inserendo quanto di diverso concordato.

Il minimo consentito nel Centro Storico di cui al nuovo Regolamento corrisponde già ad un pronunciamento della Soprintendenza per cui non vi è necessità di acquisire alcun parere preventivo perché si tratta di fattispecie minimali che lo stesso ufficio legale definisce "dehors semplici".

Tale è stata la scelta politica.

Altra questione su cui l'Assessore intende porre l'attenzione è quella di Via Regina Margherita e Corso Cavour, strade site al di fuori dell'anello del Centro Storico, come individuato dal nostro PRG, ma impropriamente ritenute di particolare pregio storico e come tali trattate.

Ma tutto ciò che è dentro l'anello del Centro Storico va trattato con la Soprintendenza, tutto ciò che è fuori no.

Da sempre, spiega l'Assessore MATERA, si è ritenuto che, laddove insisteva un edificio A2, tutta la strada dovesse essere trattata come quell'immobile; in realtà così non è perché non c'è una norma che lo dica, si tratta di una interpretazione pluriestensiva.

Pertanto, fuori dall'anello del Centro Storico, il divieto vige in prossimità di immobili A2, a loro tutela, ma non può essere esteso a tutta la strada.

Altra differenza rispetto al precedente regolamento è la definizione di 3 ambiti, anziché 4:

1° ambito – Piazza Catuma;

2° ambito – tutto ciò che è ricompreso tra Piazza Catuma e l'anello del Centro Storico;

3° ambito – tutto il resto della Città.

Tutti i dehors fuori dall'anello del Centro Storico possono essere autorizzati nel rispetto dalle norme contenute nel presente regolamento a prescindere dai vincoli e dalle limitazioni sottese al Centro Storico.

Relativamente all'ambito 1, Piazza Catuma, è previsto che gli esercenti, in concomitanza della ZTL, potranno porre sui marciapiedi tavolini, sedie e ombrelloni.



CITTA' DI ANDRIA



1^a Commissione Consiliare Permanente
DELLE "ISTITUZIONI"

La Dott.ssa GUICCIARDINI aggiunge a quanto già detto dall'Assessore che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri degli uffici interessati quali l'Ufficio Traffico, la Polizia Municipale, il Servizio Igiene della ASL, trattandosi di somministrazione di alimenti e bevande, perché uno degli adempimenti degli operatori sarà quello di produrre la notifica sanitaria.

Circa il parere della Sovrintendenza sulla presente proposta, la Dott.ssa GUICCIARDINI spiega che non è stato acquisito perché, a seguito della Sentenza del TAR Lazio, l'art. 52 del Codice dei Beni Culturali prevede la necessità di un accordo tra il Ministero, la Regione che ha competenza in materia commerciale e il Comune.

Pertanto ci si è chiesti perché sottoporre la proposta al parere della Sovrintendenza quando occorre sottoscrivere un accordo che vede tutti gli Enti coinvolti sia nella definizione degli ambiti, che inizialmente erano 4, sia nella definizione di tutte le caratteristiche e dei limiti che le strutture possono avere nei diversi ambiti.

Un parere della Sovrintendenza, però, è già stato acquisito nell'estate 2017 dopo che la stessa Sovrintendenza aveva contestato il rilascio di autorizzazione per strutture nel Centro Storico senza la preventiva sua autorizzazione.

In quel contesto la Sovrintendenza ci ha trasmesso una bozza di regolamento che andava a disciplinare proprio il procedimento di autorizzazione dei dehors nelle Piazze e nelle Vie del Centro Storico.

In tale bozza, che è stata esaminata in più di un incontro tenuto con la Sovrintendenza, il territorio veniva suddiviso in 4 ambiti, tra i quali l'ambito 3, comprendente strade prossime all'ambito 2, il Centro Storico, nelle quali insistevano alcuni edifici A2 e che, per tale motivo, la Sovrintendenza trattava con le stesse logiche applicate all'ambito 2.

Per tutto il 2017 è stato fatto un percorso con la Sovrintendenza e su quella bozza di giugno 2017 la stessa Sovrintendenza ha espresso parere favorevole preventivo.

Tale bozza prevedeva 4 ambiti ma il Consiglio Comunale di Andria si è espresso stabilendo che gli ambiti 3 e 4 sono da considerare unico ambito al di fuori del Centro Storico.

Rispetto alla bozza di regolamento sulla quale la Sovrintendenza ha espresso parere favorevole, nel presente regolamento è stato previsto per i dehors semplici nel Centro Storico, oltre ai paletti che li delimitano anche paraventi di una certa altezza, comunque suggeriti dall'ufficio Igiene degli alimenti.

Il Consiglio Comunale ha ritenuto di porre l'attenzione sul Centro Storico escludendo dallo stesso l'anello in virtù del fatto che nel precedente regolamento il marciapiede confinante con il centro storico era considerato ambito 2 mentre il marciapiede opposto era considerato ambito 3 con la evidente disuguaglianza tra le strutture poste sul marciapiede destro e quelle poste sul marciapiede sinistro di una stessa strada.

Pertanto nel presente regolamento l'anello esterno al centro storico è considerato tutto in ambito 3.

L'Assessore MATERA tiene ad aggiungere che un parere definitivo della Sovrintendenza sulla presente proposta non è ancora pervenuto, benché il regolamento sia stato trasmesso a maggio 2017 e nonostante i ripetuti solleciti.

La Dott.ssa GIUCCIARDINI evidenzia le difficoltà vissute l'anno scorso, superate con la moratoria, in attesa di definire il nuovo regolamento ma spiega che le criticità maggiori sono emerse quest'anno perché, in assenza di moratoria, l'Ufficio non ha potuto rilasciare alcuna autorizzazione ai dehors ai sensi del regolamento vigente senza l'acquisizione del parere preventivo della Sovrintendenza, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei beni culturali.

Pertanto per tutte le istanze, sia le nuove che quelle impostate come rinnovi, si è dovuto chiedere il parere alla Sovrintendenza che a tutt'oggi non è ancora pervenuto.

Il Presidente VITANOSTRA, poiché con il presente regolamento, una volta approvato, non vi è necessità di acquisire il parere della Sovrintendenza, chiede il motivo per cui la proposta è stata sottoposta al parere della Sovrintendenza ritenendo, se così fosse, di non dover più chiedere il parere né interloquire oltre.

La Dott.ssa GUICCIARDINI spiega che a maggio 2017, quando è stato chiesto il parere alla Sovrintendenza, si era ancora in una fase interlocutoria e di approfondimento delle sentenze del TAR.

Se da una parte non si può negare l'esistenza dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali, dall'altra non si può negare l'esistenza dell'art. 52 che prevede che la determinazione delle aree da assoggettare a limita-



CITTA' DI ANDRIA



1^A Commissione Consiliare Permanente
DELLE "ISTITUZIONI"

zioni e le caratteristiche degli esercizi devono essere precedute da un accordo congiunto tra Ministero, Regione e Comune.

L'impostazione attuale del regolamento effettivamente non richiede più il parere della Sovrintendenza e se la stessa avrà da dire lo farà al tavolo con la Regione e il Comune.

Il Presidente VITANOSTRA teme che, una volta che il Consiglio ha approvato il regolamento, poi la Sovrintendenza abbia da ridire o richieda modifiche sostanziali.

L'Assessore MATERA spiega che quello che la Sovrintendenza può dire, non da sola ma con la Regione e il Comune ad uno stesso tavolo, è solamente di aggiungere qualcosa in più rispetto a quello che è già la base minima e sulla quale si è già pronunciata.

L'ambito 3 prescinde dal parere della Sovrintendenza perché è fuori dall'anello del Centro Storico.

Anche la definizione degli ambiti deve essere concordata con la Regione e il Comune, ma su questo c'è già un pronunciamento del Consiglio Comunale ma soprattutto non c'è un riferimento normativo.

Il componente SANSONNA, ponendo l'accento sul decoro e l'uniformità del Centro Storico, ambito 1 e 2, ritiene che si debba dare un indirizzo preciso in tal senso.

L'Assessore MATERA rassicura che nella redazione del regolamento si è tenuto conto non solo del decoro architettonico ma anche di elementi quali il colore.

Il Consigliere senza diritto di voto DI BARI chiede se in una strada a rilevanza storica un esercente possa, dove insiste un fabbricato storico, installare un dehors o se quell'immobile vada considerato come ambito 2 e quali indicazioni abbia dato in tal senso la Sovrintendenza.

La Dott.ssa GUICCIARDINI spiega che nella bozza del 2017 è stata data indicazione di considerare l'intera strada come una qualsiasi strada del centro storico.

Nella presente proposta così non è per le motivazioni già espresse, ma sia il regolamento del 2011 che le varie bozze, compresa l'attuale, contengono l'obbligo di acquisire comunque l'autorizzazione della Sovrintendenza esclusivamente in relazione ad immobili sottoposti a vincolo specifico, diretto, anche per semplici manutenzioni.

Ma un conto sono gli immobili soggetti ad un vincolo diretto, un conto sono semplici palazzi A2 che pur avendo un valore storico non sono soggetti a vincolo diretto, e per tali immobili A2 il presente regolamento vede l'impossibilità di agganciare pensiline e tettoie sulle pareti.

Per quanto riguarda le Chiese il vincolo prevede una distanza di 10 metri dalle stesse ma questo non vale per gli edifici A2.

Il Consigliere DI BARI chiede se la Sovrintendenza abbia dei tempi per rispondere e se gli stessi siano stati rispettati.

Il Consigliere DI BARI chiede, altresì, se tutti i pareri e le note di risposta riportati nella presente proposta possano essere forniti ai Consiglieri, nonché le note di interlocuzione con la Sovrintendenza.

La Dott.ssa GUICCIARDINI acconsente a fornire copia della documentazione richiesta.

Per quanto riguarda il parere sul regolamento, non vi sono tempi di scadenza ma la Sovrintendenza ha invece 150 giorni di tempo per fornire il parere preventivo ai sensi dell'art. 52 del Codice.

Il componente BARCHETTA, poiché in base alla superficie dei dehors aumenta la superficie per la somministrazione, chiede se sia stato previsto un aumento anche dei servizi igienici e delle cucine.

La Dott.ssa GUICCIARDINI risponde che il regolamento prevede il parere del Servizio Igiene proprio in virtù del rapporto del numero di bagni rispetto alla superficie e, comunque, l'autorizzazione non viene rilasciata finché non viene acquisita la notifica sanitaria.



CITTA' DI ANDRIA

1^a Commissione Consiliare Permanente
DELLE "ISTITUZIONI"

Il Presidente VITANOSTRA, terminati gli interventi, dà inizio alla lettura del regolamento articolo per articolo, procedendo con gli articoli 1 e 2 sui quali non vi sono interventi.

Il Presidente VITANOSTRA rinvia il proseguimento della lettura del regolamento a partire dall'art. 3. al giorno 24/10/2018 alle ore 11,00, quindi alle ore 13,10 dichiara sciolta la seduta.

Del chè si è redatto il presente verbale di n. 5 facciate che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

VERBALIZZANTE
GIULIANA MASTROPASQUA



**IL PRESIDENTE DELLA
1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
DELLE "ISTITUZIONI"
CAV. SALVATORE VITANOSTRA**